



**DECRETO DEL DIRIGENTE**  
**Segreteria Generale**  
**Ufficio gestione giuridica del personale**

Inquadramento mediante passaggio diretto nel ruolo del personale regionale di una dipendente dalla Provincia Autonoma di Trento

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Visto il D.P.Reg. n. 2 di data 25 gennaio 2023, con il quale è stato emanato il “Regolamento per l’accesso all’impiego in Regione ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3”, e preso atto che il sopra citato regolamento disciplina, fra l’altro, al Capo I, le modalità per l’accesso all’impiego regionale del personale appartenente ad altri enti pubblici;

Visto in particolare l’art. 12 – Passaggio diretto di personale – il quale prevede che:

- è consentito il passaggio diretto nel ruolo unico dell’Amministrazione regionale per la copertura di posti vacanti in organico (comma 1);
- nel caso di passaggio diretto di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, il principio della proporzionale linguistica va rispettato in relazione alle riserve stabilite sulla dotazione organica complessiva (comma 2);
- al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 9;

Visto l’art. 9 – Disciplina del trasferimento, il quale prevede ai commi 2, 3 e 4 che :

- il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’Amministrazione di destinazione; al personale è garantita la continuità della posizione pensionistica e previdenziale; l’inquadramento avviene secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva (comma 2);
- il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è tenuto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro prima dell’immissione in servizio; il medesimo personale è esente dall’obbligo del periodo di prova (comma 3);
- Il personale che abbia fruito della mobilità volontaria non può beneficiarne ulteriormente prima che siano trascorsi cinque anni dall’ultimo trasferimento (comma 4);

Visto l’art. 31 del contratto collettivo 1. dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede, in relazione all’istituto della mobilità inter-Enti, che il dipendente è inquadrato nella posizione economico-professionale e profilo professionale corrispondenti alla qualifica e profilo rivestiti presso l’ente di provenienza all’atto del passaggio. Ove non esista corrispondenza di profilo, l’inquadramento è effettuato nel profilo corrispondente alle funzioni svolte presso la Regione. Al dipendente spetta il trattamento economico previsto per la posizione economico-professionale d’inquadramento presso la Regione con riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza sia ai fini giuridici che della progressione economica, oltre alle eventuali indennità spettanti a norma di contratto. Qualora detto trattamento, comprensivo dell’indennità integrativa speciale e delle indennità accessorie aventi carattere di generalità, risulti inferiore a quello acquisito presso l’Ente di provenienza, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con le modalità di cui all’art. 71, comma 4. L’eventuale attribuzione delle indennità di cui agli artt. 75, 77, 78 e 79 del contratto collettivo sopra citato, riduce l’assegno personale per il periodo in cui sono corrisposte;

Vista la legge 1. agosto 2022, n. 5, “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022-2024”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 di data 17 gennaio 2022, "Determinazioni in merito all'adozione del provvedimento in materia di personale";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 117 di data 16 giugno 2021, "Programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023";

Preso atto che tale deliberazione ha stabilito di provvedere nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023 alla copertura degli organici degli uffici giudiziari con personale a tempo indeterminato mediante "inquadramento del personale assunto presso gli uffici giudiziari in posizione di comando, previo assenso del/della dipendente, dell'Amministrazione di appartenenza e di parere positivo del Capo dell'Ufficio giudiziario;

Accertato che con proprio decreto rep. n. 466 di data 27/06/2023, è stata disposta la proroga dell'accoglimento in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale, della dipendente della Provincia Autonoma di Trento, Signora B. M., profilo professionale di coadiutore amministrativo, cat. B livello evoluto, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per il periodo di sei mesi, a decorrere dal 1. luglio 2023 al 31 dicembre 2023, con assegnazione alla Procura della Repubblica di Trento;

Accertato che è pervenuto allo scrivente ufficio, il parere favorevole del superiore gerarchico all'inquadramento nei ruoli regionali della stessa;

Vista altresì la documentazione agli atti acquisiti nel Protocollo Informatico Trentino "PiTre" dell'Amministrazione regionale, in particolare quella relativa all'inquadramento nei ruoli regionali, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari nonché dei provvedimenti amministrativi sopra citati;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 115 di data 15 giugno 2022, con la quale è stata ridefinita la dotazione organica del personale regionale;

Accertato che la signora sopra indicata è inquadrata presso la Provincia Autonoma di Trento nel profilo professionale di coadiutore amministrativo, cat. B livello evoluto;

Vista la declaratoria del suddetto profilo professionale e ritenuto di disporre l'inquadramento nel profilo corrispondente alle funzioni svolte presso la Regione secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali sopraccitate;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 52 di data 22 settembre 2021, con il quale è stato emanato il Regolamento previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, riguardante i profili professionali, i requisiti e le modalità di accesso;

Ritenuto che l'inquadramento nel ruolo regionale della signora sopra citata debba essere effettuato nel profilo professionale di operatore giudiziario nella posizione economico-professionale B1;

Accertato, per quanto riguarda il profilo professionale di operatore giudiziario / operatrice giudiziaria della posizione economico-professionale B1, che, a fronte di una dotazione organica complessiva riferita al profilo professionale sopra indicato, risultano, alla data odierna, posti disponibili;

Ritenuto quindi che sussistano i motivi di disporre l'inquadramento nel ruolo del personale regionale della signora sopra citata, nel profilo professionale di operatore giudiziario / operatrice giudiziaria – della posizione economico-professionale B1, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1. gennaio 2024;

Ritenuto di rinviare ad un successivo atto la determinazione del trattamento economico spettante alla dipendente medesima, a decorrere dal 1. gennaio 2024, nonché l'eventuale riconoscimento, ai fini giuridici e della progressione economica, della progressa anzianità di servizio;

Vista la legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 (Legge regionale di stabilità 2016), ed in particolare l'art. 5, comma 5;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m., nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 156 di data 11 agosto 2023, "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024 – 2026";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 157 di data 11 agosto 2023, "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024 - 2026";

Accertata, infine, la disponibilità di fondi sui capitoli corrispondenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2024 ed accertato che la spesa è compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e succ. mod.;

#### **dispone**

- di inquadrare, a decorrere dal 1. gennaio 2024, nel ruolo del personale regionale mediante passaggio diretto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del "Regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 3" emanato con D.P.Reg. n. 2 di data 25 gennaio 2023, la signora B. M., nel profilo professionale di operatore giudiziario / operatrice giudiziaria della posizione economico-professionale B1, con rapporto di lavoro a tempo pieno, con assegnazione alla Procura della Repubblica di Trento;
- di rinviare ad un successivo atto la determinazione del trattamento economico spettante alla dipendente a decorrere dal 1. gennaio 2024, nonché il riconoscimento, ai fini giuridici e della progressione economica, della pregressa anzianità di servizio.

Le controversie concernenti il presente provvedimento sono devolute al Giudice del Lavoro; il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione istituita presso la Provincia Autonoma competente per territorio ai sensi dell'art. 410 del c.p.c. è facoltativo.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e succ.mod..

**IL SEGRETARIO GENERALE**

- dott. Michael Mayr -

**Firmato digitalmente**

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).